



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizi di gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita (c.d. servizi di sala posta) dell'Agencia Italiana del Farmaco. CIG 49534872C9



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

L'anno 2013, il giorno _____ del mese di _____, in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell'Agencia Italiana del Farmaco – AIFA

viene stipulato il seguente

CONTRATTO PER IL PER IL SERVIZIO DI _____ DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

TRA

l'Agencia Italiana del Farmaco - AIFA, in seguito denominata Agencia con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona di Luca Pani in qualità di Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante dell'Agencia, giusta i poteri conferitigli con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'8 novembre 2011, registrato in data 14 novembre 2011 al registro "Visti Semplici", fg. N. 1282, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Roma, Via del Tritone n 181;

E

_____ con sede legale in Roma, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, in persona di _____ e legale rappresentante, _____, nato a _____, il _____, elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto in _____.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- AIFA, indica l'Agencia Italiana del Farmaco;
- Contratto, indica il presente Contratto fra le Parti;



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

- Aggiudicatario, indica _____, come in epigrafe individuato e rappresentato;
 - Lettera d'invito, indica la Lettera di invito prot. AIFA.AA/_____ del _____, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte;
 - Offerta economica, indica l'offerta presentata dall'Aggiudicatario nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto;
 - Capitolato tecnico, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che l'Aggiudicatario dovrà espletare nel periodo di vigenza del Contratto;
 - Parte, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;
 - Parti, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;
 - Servizio, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
- b) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n.193 del 21/02/2013, è pervenuta alla determinazione di indire una procedura di gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture"), avviata con Lettera di invito del 21/02/2013, per l'affidamento del Servizio di sala posta presso la sede dell'AIFA, per un importo complessivo a base d'asta di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre IVA, da intendersi quale corrispettivo annuo massimo per l'espletamento di tutti i servizi oggetto di gara;
- c) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna in data __/__/__, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella economicamente più vantaggiosa, come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data __/__/__ sul sito web dell'AIFA;
- d) l'AIFA ha verificato il possesso da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui

27.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli richiesti nella Lettera di invito per l'ammissione alla gara;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Le Premesse, la Lettera di invito, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Economica, l'Offerta Tecnica (anche se non materialmente allegata al presente contratto) e il Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) formano parte integrante del presente Contratto.
2. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D. Lgs. n. 163/2006, al D.Lgs. n. 261/1999, al D.M. 4/2/2000 n. 73, al D.M. n. 75 del 4 febbraio 2000, al D.Lgs. n. 58 del 31 marzo 2011 ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme del codice civile.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dall'Aggiudicatario, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e/o negli Allegati sopra richiamati, si farà riferimento alla Lettera di invito e alle altre norme vigenti in materia.
4. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione del Servizio di sala posta presso la sede dell'AIFA.
2. L'Aggiudicatario si impegna a prestare un Servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata contrattuale, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione del servizio

1. L'esecuzione del Servizio di sala posta presso la sede dell'AIFA, in Via del Tritone n. 181, dovrà essere svolta per la durata di complessivi 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo.
2. In corso di esecuzione del contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.
3. L'Aggiudicatario si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità e in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all'esecuzione del Servizio.
4. Nell'esecuzione delle prestazioni richieste, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali altri fornitori di servizi complementari e/o accessori al Servizio prestato dall'Aggiudicatario.

Art. 4 – Presidio Sala Posta

I locali messi a disposizione dall'AIFA sono conformi alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed essere idonei, per dimensioni, ubicazione e caratteristiche, allo svolgimento delle attività descritte. L'AIFA assicurerà

27.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

un adeguato livello di pulizia degli ambienti e la disponibilità, a titolo gratuito, di una linea telefonica.

Art. 5 – Risorse, materiale di consumo, beni strumentali e manutenzioni

1. Allo scopo di assicurare l'efficiente e tempestivo svolgimento delle attività, il Fornitore deve garantire un numero adeguato di addetti; per il turno antimeridiano di lavoro e per quello pomeridiano.
2. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà essere effettuata da personale stabilmente impiegato dal fornitore, con comprovata esperienza nel settore, tra i quali dovranno essere obbligatoriamente annoverati il Responsabile del Servizio e gli Operatori Specializzati di cui all'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore nell'ambito della procedura di gara di cui in premessa.
3. Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente i nominativi del personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi e le successive sostituzioni che saranno soggette ad approvazione da parte dell'AIFA.
4. Per lo svolgimento del servizio base l'Impresa potrà utilizzare le apparecchiature e le relative licenze software in dotazione all'Ufficio Protocollo che verranno messe a disposizione dall'AIFA in comodato d'uso gratuito, fino al termine del servizio, salvo ulteriori strumentazioni e attrezzature di cui l'aggiudicatario ritenga necessario dotarsi.
5. L'AIFA disporrà gli interventi manutentivi per i guasti relativi alle postazioni di protocollo, sia in caso di guasto degli applicativi che di malfunzionamento delle attrezzature hardware, su segnalazione del personale della Sala Posta.

Art. 6 - Corrispettivo e Termini di pagamento

1. Il corrispettivo annuale previsto per il Servizio oggetto del presente Contratto, è stabilito in € _____ (euro _____/____) oltre IVA, come da Offerta Economica presentata, ed oltre oneri di sicurezza pari ad € 150,00 (centocinquanta).



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

2. Le singole fatture dovranno riportare il seguente numero di CIG 49534872C9 e dovranno essere intestate all'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, e spedite a: Agenzia Italiana del Farmaco – Area coordinamento Affari Amministrativi – Uffici Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via del Tritone n. 181 – 00187 - Roma. I pagamenti dell'Agenzia avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi su uno dei conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, intestati all'aggiudicatario, come espressamente indicati nella dichiarazione, rilasciata dalla medesima sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari (allegato mod. B).
3. L'AIFA provvederà, nei trenta gg. successivi alla ricezione della fattura, alla redazione del relativo certificato di pagamento, consistente nell'attestazione da parte del Referente Contrattuale di effettiva esecuzione dei servizi dedotti in essa, e negli ulteriori 30 gg. successivi, alla liquidazione della fattura debitamente riscontrata.
4. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'Aggiudicatario per l'esecuzione del Servizio.
5. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 2, avranno effetto liberatorio per l'AIFA.
6. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere e adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136.
7. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico bancario o



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.

8. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
9. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole mensilità la piena conformità del Servizio ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.

Art. 7 - Cauzione

1. All'atto della stipula, l'Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La cauzione, valida fino alla scadenza del contratto e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'Aggiudicatario, è prestata per un importo esente da IVA di € _____ (_____), pari al ____% del valore del Servizio di cui all'art. 2 del presente Contratto.

Art. 8 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario si obbliga a eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale dipendente in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale; al contempo l'Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione del Servizio un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale e assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili.
2. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e agli eventuali danni arrecati



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte dall'Aggiudicatario, ivi incluso il D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14/02/2003, n. 30.

3. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi e in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo.
4. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento del Servizio.

Art. 9 - Obblighi dell'Aggiudicatario derivanti da normative specifiche

1. In relazione al Servizio di sala posta l'Aggiudicatario dichiara sin d'ora di essere in possesso delle necessarie licenze / autorizzazioni.
2. L'Aggiudicatario si impegna - per tutta la durata dei Servizi - al rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque a dotarsi e mantenere idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, nonché a sottoscrivere tutti gli atti e a effettuare tutte le comunicazioni necessarie per assumere tale veste.
3. L'Aggiudicatario si impegna altresì a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge.

57-



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

4. Resta inteso che i prescritti requisiti dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto.

Art. 10 - Sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta all'Amministrazione, in via preventiva e tempestiva e comunque dovrà assicurare le spedizioni e le consegne urgenti.

Si applicano tuttavia le disposizioni di cui alla Legge 12 Giugno 1990 n.146 e successive modifiche ed integrazioni, attenendosi al disposto "Per la tutela dei servizi minimi essenziali" rientrando il servizio oggetto di appalto, in tale casistica.

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

1. L'Aggiudicatario dichiara espressamente di aver adempiuto - e comunque continuerà ad adempiere per tutta la durata del Contratto - in modo integrale a tutti gli obblighi previsti a proprio carico dalle vigenti norme interne e comunitarie in materia di sicurezza e salvaguardia della salute dei lavoratori e, in particolare, dal D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.
3. L'Aggiudicatario è altresì responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'Aggiudicatario.
4. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente sin da ora a manlevare e tenere indenne AIFA in relazione a qualunque controversia o azione dovesse insorgere con il personale impiegato dallo stesso Aggiudicatario o con qualunque terzo in relazione all'applicazione da parte dell'Aggiudicatario della normativa sopra indicata.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

Art. 12 - Risoluzione

1. L'inadempimento agli obblighi contrattuali verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa lettera.
2. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento di cui al comma 1 che precede ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l'AIFA avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 - Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere all'Aggiudicatario, con lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.
3. Nel caso di recesso unilaterale, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte del Servizio correttamente effettuata in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
4. L'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
5. Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso. In tale ipotesi, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente eseguita in base al Contratto fino a quel momento e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.

Art. 14- Divieto di cessione del Contratto, del credito e di subappalto

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario a tale divieto, l'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. E' fatto altresì divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all'incasso.
3. È inoltre fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i Servizi oggetto di affidamento laddove non previsto nell'offerta economica dell'Aggiudicatario o comunque senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 7 che precede.

Art. 15 - Responsabilità civile

1. L'Aggiudicatario si assume la responsabilità per eventuali danni causati, nell'espletamento del Servizio di cui all'art. 2 del presente Contratto, a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire l'AIFA per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

2. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, l'Aggiudicatario dichiara di aver sottoscritto adeguata polizza assicurativa idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento del Servizio.
3. L'Aggiudicatario solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.
4. La responsabilità della gestione del servizio postale è a carico della ditta aggiudicataria che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Agenzia. La ditta risponde direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare ad Aifa o a terzi in genere. La ditta aggiudicataria esonera Aifa da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

Art. 16 - Penali

Qualora l'Aggiudicatario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità, la puntualità e le prescrizioni tecniche indicate nel capitolato, l'Agenzia applicherà, ogni volta, previa comunicazione scritta, una penale giornaliera da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 300,00 Euro, in rapporto alla gravità dell'inosservanza, da detrarsi dal corrispettivo pattuito al momento del primo versamento mensile utile.

Art. 17 - Riservatezza

1. Codesta Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, e



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al presente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Codesta Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che codesta Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla scrivente Agenzia.
4. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", codesta Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 18 - Tutela dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187.
2. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto dell'aggiudicazione e salvo il diritto dell'AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.
3. I trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

4. L'Aggiudicatario si impegna a informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

Art. 19 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 20 - Registrazione e spese

1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il presente Contratto si compone di una Premessa e di 20 (venti) articoli, redatti su 17(diciassette) pagine complessive; consta di due originali, uno per l'AIFA e uno per l'Aggiudicatario.

Elenco degli allegati:

1. Procura di conferimento poteri _____;
2. Lettera di invito;
3. Capitolato tecnico;
4. Offerta Economica dell'Aggiudicatario;
5. Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario;
6. Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) del 21/02/2013;



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

7. DVR dell'Aggiudicatario;
8. Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dati;
9. Allegato tracciabilità flussi finanziari.

Letto, firmato e sottoscritto a Roma, il _____.

Per l'Agenzia Italiana del Farmaco

L'Aggiudicatario

Il Direttore Generale

(Luca Pani)

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel Contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto _____, in qualità di _____ dell'Aggiudicatario, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione del servizio

Art. 4 - Corrispettivo e Termini di pagamento

Art. 7 - Cauzione

Art. 12 - Risoluzione

Art. 13 - Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 14 - Divieto di cessione del Contratto, del credito e di subappalto



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

Art. 17 - Riservatezza

Art. 18 - Tutela dei dati personali

Art. 19 – Foro competente

Il Rappresentante Legale
